Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° — **ROMA - Martedì, 19 novembre 1929 - ANNO VIII** — **Numero 269**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA:

Le somme dovute per acquisto di pubblicazioni ufficiali, per abbonamenti e per inserzioni sulla "Gazzetta" nonchè quelle per acquisto di Atti di Governo e per abbonamenti alle Raccolte delle leggi e dei decreti, compresi gli abbonamenti obbligatori, debbono essere versate al c/c 1/2640, intestato allo Istituto Poligrafico dello Stato, avendo cura di indicare sempre nel retro dei certificati di allibramento la causale dell'invio, poichè l'Istituto non assume alcuna responsabilità per disguidi o ritardi causati dall'omissione di tale comunicazione.

La vendita degli Atti di Governo che finora veniva effettuata in via Giulia, 52, sarà d'ora in avanti eseguita presso la Libreria dello Stato nel Palazzo del Ministero delle Finanze in via XX Settembre.

ERRATA-CORRIGE

Nell'articolo 3 del R. decreto 9 agosto 1929, n. 1744, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 1929, si è verificato un errore di stampa, dovuto ad una omissione incorsa nella copia del decreto stesso.

A rettifica di tale errore, nel citato articolo 3, prima del comma « Per le Regie navi dislocate in Estremo Oriente l'applicazione avrà decorrenza dal 1° gennaio 1930 », intendasi aggiunto il seguente altro comma: « Il presente decreto avrà vigore dal 1° aprile 1929 ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la XI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo in Milano.

Con decreto 21 ottobre 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre detto anno al registro n. 11 Finanze, foglio n. 102, il Gruppo ciclo e motociclo dell'Associazione nazionale fascista industriali dell'automobile, aviazione e ciclo è stato autorizzato a promuovere, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, l'XI Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo, che avrà luogo a Milano dal 4 al 19 gennaio 1930.

(6406)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2606.

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929, n. **1944**.

Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'armi compiuti in Cirenaica ed in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 18 marzo 1923, nn. 621 e 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Visto il R. decreto 11 marzo 1926, n. 500;
Visti i Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 16 agosto 1926, n. 1387;
Visto il R. decreto 23 giugno 1927, n. 1304;
Visti i Regi decreti 26 febbraio 1928, n. 447, 8 novembre 1928, n. 2561, e 25 aprile 1929, n. 679;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1928, n. 2326;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, e quelle dei Regi decreti-legge 14 gennaio 1926, n. 212, e 4 ottobre 1928, n. 2326, sono applicabili ai personali militari delle forze armate dello Stato che presero parte ai seguenti fatti d'arme:

Gar Msciarregà, Garet Teslemet, Bu Atla (Cirenaica, 20 gennaio 1929);
El Magher (Cirenaica, 13 marzo 1929);
Got Ghermada (Cirenaica, 20 marzo 1929);
Bir Bu Gedaria (Cirenaica, 6 aprile 1929);
Bir Ziden (Tripolitania, 12 aprile 1929);
Caf Metchia (Tripolitania, 17 aprile 1929);
Bir Er Rtem (Tripolitania, 22 aprile 1929);
Uadi Umm El Ela (Tripolitania, 22 aprile 1929);
Mellaha El Uòtia (Tripolitania, 9 maggio 1929);
Pozzi di Sciueref, Bir El Alga (Tripolitania, 26, 27, 28 maggio 1929).

Art. 2.

Le eventuali nomine ad ufficiale in servizio permanente effettivo per merito di guerra verranno effettuate in rapporto alla disponibilità di posti per vacanze, che si sono verificate posteriormente alla data del 20 agosto 1926 o che si verificheranno in avvenire, nel complesso dei vari ruoli degli ufficiali delle forze armate dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GAZZERA — SIRIANNI — BALBO — DE BONO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 59. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2607.**

REGIO DECRETO 10 ottobre 1929, n. **1945.**

Approvazione ed esecutorietà della convenzione concernente la costruzione e l'esercizio della funicolare aerea Cassino stazione Ferrovie Stato - Abbazia Montecassino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentiti la Regia commissione per le funicolari aeree e terrestri ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 12 settembre 1929 fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società anonima Funicolari e Funivie Meridionali » per la concessione alla medesima della costruzione e dell'esercizio della funicolare aerea Cassino stazione Ferrovie Stato - Abbazia Montecassino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 60. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2608.**

REGIO DECRETO 24 ottobre 1929, n. **1946.**

Riconoscimento giuridico della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio e approvazione del relativo statuto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 30 settembre 1929, con la quale la Confederazione nazionale fascista dei commercianti e la Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio chiedono il riconoscimento giuridico della « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio » costituita per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563;
Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la Carta del lavoro 21 aprile 1927;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio », costituita su domanda della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, a termini dell'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, per corrispondere ai prestatori d'opera del commercio le indennità che sono loro dovute in caso di infermità, per conto dei datori di lavoro, legalmente rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, conformemente a quanto è stabilito dal Nostro decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto di impiego privato, nonchè le altre indennità a tale titolo stabilite nei contratti nazionali, provinciali o locali di lavoro o dalle norme di lavoro dettate dalle Corporazioni.

E' approvato lo statuto della Cassa predetta, secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1929 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 290, *foglio* 61. — FERZI.

Statuto della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

TITOLO I.

Costituzione - Nome - Sede - Scopo.

Art. 1.

E' costituita la « Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio ».

Essa ha personalità giuridica.

Art. 2.

La sede legale è Roma.

La Cassa ha uffici alla periferia, nei luoghi e per la giurisdizione, che verrà determinata dal Consiglio d'amministrazione. Gli uffici periferici della Cassa hanno sede, di regola, nei locali delle organizzazioni sindacali di primo grado dei prestatori d'opera del commercio.

Art. 3.

Scopo della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio è quello di corrispondere ai prestatori d'opera del commercio, per conto dei datori di lavoro, legalmente rappresentati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti, le indennità che da questi sono loro dovute in caso di infermità conformemente a quanto è stabilito dal R. decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, sul contratto d'impiego privato, oppure a quanto per tale titolo è stabilito dai contratti nazionali, provinciali o locali di lavoro o dalle norme di lavoro dettate dalle Corporazioni.

La Cassa ha inoltre lo scopo di garantire tutte le maggiori provvidenze per infermità o inerenti alle stesse stabilite dai contratti di lavoro o dalle norme di lavoro dettate dalle Corporazioni.

Per tanto i datori di lavoro, sopra indicati, devono iscrivere alla Cassa malattie tutti i prestatori d'opera loro dipendenti, quando tale obbligo risulti da espressa clausola contenuta in leggi o norme delle Corporazioni o nei contratti collettivi di lavoro debitamente pubblicati, e quando essi abbiano alla loro dipendenza prestatori d'opera, ai quali possa competere l'indennità di cui sopra.

Art. 4.

Le indennità che la Cassa corrisponde al prestatore d'opera saranno quelle previste dall'articolo precedente con le limitazioni seguenti:

a) la Cassa corrisponde l'indennità temporanea, prevista dal precedente articolo, per periodi non superiori ai centottanta giorni per ogni infermità. Non corrisponde indennità qualora il prestatore d'opera abbia diritto, per qualunque altro titolo, ad indennità per infermità simili, rimanendo in tal modo vietata qualsiasi forma di cumulo, tranne che per le indennità derivanti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi, di cui al R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2055, o dalla assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia di cui al R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3184;

b) la Cassa corrisponde l'assistenza medica e farmaceutica sotto forma di sussidio pecuniario e non in natura per una durata uguale al massimo a quella della indennità principale e nella misura massima, da giustificarsi, di metà dell'indennità predetta e mai eccedente la somma di lire 1250 mensili.

L'assistenza medica e farmaceutica, di cui sopra, sotto forma di sussidio pecuniario, è corrisposta anche nei casi di parto. Tale sussidio si intende esteso anche all'assistenza ostetrica.

Per la concessione dell'indennità accessoria di assistenza medica e farmaceutica occorre sia dimostrata l'effettiva spesa sostenuta.

Le indennità di cui al comma *a*) del presente articolo e l'assistenza medica e farmaceutica di cui al comma *b*) cominciano a decorrere cinque giorni dopo l'inizio dell'infermità. In caso di ricaduta, entro i trenta giorni, esse cominciano a decorrere dieci giorni dopo la ricaduta stessa.

Le indennità di cui al comma *a*), per i periodi di carenza anzidetti, sono a carico del datore di lavoro, sempre quando essi non superino i limiti di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per altre eventuali provvidenze assicurative stabilite nei contratti di lavoro o nelle norme di lavoro dettate dalle Corporazioni a favore dei prestatori d'opera, come conseguenza diretta di una invalidità temporanea assoluta, sarà redatto dal Consiglio di amministrazione della Cassa apposito regolamento, che sarà sottoposto alla approvazione della Confederazione nazionale fascista dei commercianti, della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ed a quella successiva del Ministero delle corporazioni.

TITOLO II.

Iscrizioni e radiazioni.

Art. 6.

Sono iscritti alla Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio, su denunzia del datore di lavoro, i prestatori d'opera addetti al commercio aventi non meno di quindici anni e non più di sessantacinque anni di età, ai quali competa il trattamento di cui all'art. 3.

In caso di omessa denunzia da parte del datore di lavoro possono provvedervi gli stessi prestatori d'opera o le loro organizzazioni o gli uffici di collocamento.

Art. 7.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di denunziare il prestatore d'opera assunto entro tre giorni dallo scadere del periodo di prova calcolato in base alle disposizioni di legge o al contratto di lavoro, se questo ultimo è più favorevole al prestatore d'opera.

In mancanza di disposizioni specifiche, relative all'assunzione in prova, la denunzia deve esser fatta nei tre giorni dall'assunzione in servizio.

Art. 8.

La denunzia deve esser fatta presso l'ufficio della Cassa, nella cui circoscrizione il prestatore d'opera esplica le sue mansioni.

Art. 9.

La denunzia deve contenere:

a) cognome, nome o ragione sociale del datore di lavoro, sede dell'azienda, genere di commercio esercito;

b) cognome, nome, paternità, data e luogo di nascita, stato di famiglia e domicilio del prestatore d'opera;

c) mansioni che esplica il prestatore d'opera;

d) cognome, nome o ragione sociale, sede dell'azienda e genere di commercio esercito dal precedente datore di lavoro, presso il quale il prestatore d'opera ha prestato servizio;

e) data di cessazione dell'occupazione presso l'ultimo datore di lavoro;

f) retribuzione effettiva percepita dal prestatore d'opera.

Art. 10.

Per tutti gli effetti di cui al presente statuto il datore di lavoro è obbligato a denunciare alla Cassa la cessazione dal lavoro del proprio dipendente.

La denuncia di cessazione deve esser fatta presso l'ufficio della Cassa, che raccolse la denunzia di assunzione.

Ricevuta la denunzia di cessazione di lavoro, la Cassa deve, entro tre giorni, notificarla al prestatore d'opera mediante lettera raccomandata al domicilio dichiarato, di cui alla lettera b) dell'articolo precedente.

TITOLO III.

Determinazione dei contributi - Certificato d'iscrizione - Libretti personali - Conguaglio e pagamento dei contributi.

Art. 11.

La classificazione e tassificazione dei rischi è determinata in sede di approvazione del bilancio dal Consiglio di amministrazione della Cassa. Il Consiglio di amministrazione determina la misura dei contributi, sia per la quota a carico del datore di lavoro, sia per quella a carico del prestatore d'opera, in base agli oneri cadenti a carico degli interessati e risultanti dai singoli contratti di lavoro, dalle norme delle Corporazioni, o, in mancanza di queste, dalla legge sul contratto d'impiego privato 13 novembre 1924, n. 1825.

La Cassa tiene due distinte gestioni patrimoniali e contabili: una per gli oneri ad esclusivo carico dei datori di lavoro ed un'altra per le maggiori provvidenze assicurative a contribuzione paritetica.

Art. 12.

In caso di disavanzo, dopo assorbimento delle riserve straordinarie e del 50 per cento delle riserve ordinarie, sarà richiesto un contributo suppletivo, che sarà pagato individualmente dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera e ripartito nelle proporzioni del contributo principale, di cui al precedente articolo, in rapporto alla rispettiva gestione.

Art. 13.

I contributi sono calcolati sulla retribuzione effettiva percepita dal prestatore d'opera, cumulando lo stipendio o salario con tutte le competenze accessorie per provvigioni, interessenze, indennità caro-viveri, e con tutto quanto faccia parte della retribuzione ordinaria con carattere continuativo.

Qualora la retribuzione consista in tutto o in parte in prestazioni in natura, il valore di queste deve essere indicato nella denunzia.

Art. 14.

Il contributo è dovuto anche nel caso che la durata della prestazione d'opera sia inferiore alla settimana ed è calcolato sulla base di una settimana intera.

Art. 15.

Al datore di lavoro è rilasciato dalla Cassa malattie un certificato d'iscrizione per tutto il personale alle sue dipendenze, che verrà aggiornato da appendici indicanti le variazioni, che avvengono nel personale.

Nel certificato d'iscrizione sono riportati solo gli estremi necessari della denunzia di cui all'art. 9.

Il costo del certificato è fissato in lire dieci e quello delle appendici in lire due, il tutto a carico del datore di lavoro.

Art. 16.

Il prestatore d'opera è fornito di un libretto personale, che resterà presso di lui, nel quale il datore di lavoro annoterà e visterà la retribuzione corrisposta al detto prestatore d'opera e sulla quale sono stati fissati i contributi.

Il libretto personale dovrà sempre essere a disposizione dei funzionari della Cassa: il suo costo, fissato in lire cinque, è a carico del prestatore d'opera.

Art. 17.

Il datore di lavoro terrà sempre a disposizione dei funzionari della Cassa i certificati e tutti gli altri documenti, che dalla stessa gli saranno forniti, per le opportune verifiche ed ispezioni.

Art. 18.

Nel certificato d'iscrizione è indicato un preventivo di stipendi, salari o mercedi, che il datore di lavoro prevede di dover pagare entro un periodo di tempo non superiore ai dodici mesi.

Il contributo sarà calcolato su questo preventivo ed alla scadenza sarà fatto il conguaglio con le somme di stipendi, salari o mercedi, realmente pagate dal datore di lavoro, nel periodo fissato. Qualora questa somma risultasse superiore a quella preventivata, la Cassa notificherà al datore di lavoro la differenza di contributo risultante a suo carico; il datore di lavoro dovrà pagare questa differenza entro sette giorni dalla notifica. In mancanza la Cassa procederà per ingiunzione e le somme dovute saranno gravate dalle spese e dagli interessi commerciali fino all'effettivo pagamento.

In caso di eccedenza a favore del datore di lavoro, la differenza sarà pagata allo stesso nei quindici giorni da quello in cui avrà accettata la liquidazione.

Art. 19.

Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche per la parte a carico del prestatore d'opera ed ha l'obbligo di trattenere dallo stipendio o salario la quota versata per conto di questi.

Ogni conseguenza per mancanza di versamento dei contributi va a carico esclusivo del datore di lavoro.

Art. 20.

I contributi devono essere pagati nei quindici giorni dall'emissione del certificato d'iscrizione o dalla loro scadenza.

Trascorso tale termine, la Cassa procede per ingiunzione contro il datore di lavoro e provvede a denunziarlo alle competenti organizzazioni sindacali, per l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 47.

Art. 21.

I contributi debbono essere pagati anticipati e per tutto il periodo convenuto. E' ammesso il frazionamento trimestrale e semestrale con aggravamento degli interessi del 3.50 per cento.

TITOLO IV.

Infermità - Accertamenti - Indennità.

Art. 22.

Per infermità intendesi ogni alterazione dello stato di salute, qualunque sia la causa da cui dipende, che comporti impedimento totale al lavoro.

Art. 23.

Non hanno diritto di beneficiare dell'assicurazione i prestatori d'opera colpiti da infermità contratta o dipendente da alcoolismo od ubbriachezza.

Art. 24.

Il prestatore d'opera colpito da infermità deve, nelle prime quarantotto ore dall'assenza dal lavoro dovuta a detta infermità, darne comunicazione, accompagnata da certificato medico, all'organo della Cassa che gli sarà indicato nel libretto personale, comunicando con chiarezza il proprio domicilio.

La suddetta comunicazione deve esser fatta a mezzo di lettera raccomandata e per la decorrenza dei termini, di cui all'art. 27, fa fede il timbro postale.

Il certificato medico è valevole per non più di otto giorni di infermità e deve essere seguìto, di otto in otto giorni, da altri certificati spediti a mezzo di lettera raccomandata dimostranti la continuazione dell'infermità sino a guarigione ottenuta. Le spese per i certificati medici sono a carico del prestatore d'opera.

La Cassa provvede a mezzo dei proprii sanitari agli opportuni accertamenti, che possono essere anche eseguiti in appositi ambulatori.

Art. 25.

Il servizio sanitario della Cassa, durante il corso dell'infermità del prestatore d'opera, procede ad ispezioni rilasciando analoghi certificati.

Art. 26.

Durante il corso dell'infermità il prestatore d'opera deve comunicare ogni cambiamento di domicilio all'organo della Cassa, presso il quale fu fatta la denunzia di cui all'art. 24.

Art. 27.

L'obbligo della Cassa comincia dopo i periodi di carenza di cui all'art. 4, se il prestatore d'opera colpito da infermità ne avrà dato comunicazione, con lettera raccomandata, nelle quarantotto ore dall'assenza dal lavoro dovuta a detta infermità; contrariamente l'obbligo stesso avrà inizio dopo i suddetti periodi di carenza, i quali decorreranno dal ricevimento della comunicazione medesima.

Art. 28.

Le indennità sono corrisposte in settimane posticipate per i prestatori d'opera pagati giornalmente o settimanalmente o a quindicina o in quindicine posticipate per gli stipendiati.

Art. 29.

La commisurazione dell'indennità è fatta in base alle norme dell'art. 13 e sarà corrispondente alla base, sulla quale è stato percepito il contributo.

Art. 30.

Per la corresponsione dei sussidi di cui ai precedenti articoli, al prestatore d'opera con stipendio mensile, il ragguaglio a giornate è fatto dividendo per venticinque la retribuzione mensile complessiva su cui è stato percepito il contributo.

Art. 31.

Il prestatore d'opera, colpito da infermità dopo la risoluzione del rapporto d'impiego, conserva il diritto all'indennità, nella misura del 50 per cento, di cui al comma *a*) dell'art. 4, nonchè il sussidio di assistenza medica e farmaceutica a norma del comma *b*) stesso articolo, ed il tutto per un periodo massimo di trenta giorni a partire dal giorno della cessazione del rapporto di lavoro.

Trascorso tale termine, il prestatore d'opera, che non passi ad esercitare attività estranea al commercio, può rimanere iscritto alla Cassa continuando a versare egli stesso il contributo complessivo e sulla base del medesimo.

TITOLO V.

Amministrazione.

Art. 32.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio è composto da:

a) un presidente designato d'accordo dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti e dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

b) due vice presidenti, di cui uno designato dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti ed uno designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio;

c) tre membri designati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti;

d) tre membri designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Tali nomine sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni.

Fanno inoltre parte del Consiglio di amministrazione, come membri di diritto, un rappresentante del Ministero delle corporazioni ed un rappresentante del Ministero degli interni.

I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Essi hanno diritto ad una indennità, la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione, anno per anno, nella prima tornata di ciascun esercizio.

Ai componenti dimoranti fuori Roma sono corrisposti anche una diaria ed il rimborso del biglietto ferroviario di prima classe.

Art. 33.

Il Ministro per le corporazioni, su proposta della Confederazione nazionale fascista dei commercianti o della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio, può sostituire i membri da queste rispettivamente designati, quando ne ricorrano ragioni di opportunità. Le persone in tal modo nominate rimangono in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso.

Art. 34.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre su invito del presidente mediante av-

viso spedito a mezzo di lettera raccomandata, da inviarsi almeno quindici giorni prima, e indicante l'ordine del giorno.

Di ogni seduta è redatto, a cura del segretario del Consiglio designato dal Consiglio stesso nella prima tornata, apposito verbale che è sottoposto all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva. Il segretario può essere scelto anche fuori dei componenti del Consiglio.

Le adunanze sono valide con l'intervento della metà più uno dei componenti il Consiglio e sempre quando sia presente almeno un rappresentante della Confederazione nazionale fascista dei commercianti ed un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti: in caso di parità di voti la proposta è respinta.

I componenti del Consiglio sono tenuti ad intervenire alle riunioni. Il membro del Consiglio, che senza giustificato motivo non interviene per tre sedute consecutive, è dal Consiglio stesso dichiarato decaduto ed è sostituito con altro designato dalla Confederazione, la quale ne aveva fatta la designazione. Il membro in tal modo nominato rimane in carica per il residuo tempo del quadriennio in corso. La sostituzione è approvata con decreto del Ministro per le corporazioni. Ove non si ottemperi a quanto stabilito dal presente comma, vi provvederà il Ministro per le corporazioni con proprio decreto.

Il Consiglio è convocato straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta da almeno tre membri. Tale richiesta deve essere fatta per iscritto e contenere la specificazione della ragione, che la determina. Il presidente deve in tal caso riunire il Consiglio entro i sette giorni consecutivi alla richiesta.

Alle sedute del Consiglio d'amministrazione interviene il direttore, con voto consultivo.

Art. 35.

Il Consiglio d'amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'Istituto. Sono quindi suoi còmpiti:

a) la nomina del direttore;

b) l'approvazione del regolamento organico del personale e degli altri regolamenti occorrenti al funzionamento della Cassa;

c) l'assunzione ed il licenziamento del personale;

d) la risoluzione delle contestazioni nelle prestazioni garantite;

e) l'impiego dei fondi e delle riserve ordinarie e straordinarie. Le riserve sono depositate presso l'Istituto di emissione od altri Istituti di credito costituiti in enti morali, o investite in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, oppure in operazioni di mutuo ipotecario, od, eventualmente, nell'acquisto della sede sociale;

f) la formazione dei bilanci annuali;

g) l'impiego delle risultanze attive della gestione, di cui all'art. 42, in opere integrative dell'attività della Cassa;

h) l'approvazione di tutti i provvedimenti che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa.

Art. 36.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta di fronte ai terzi la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio.

In caso di assenza o impedimento del presidente, questi è sostituito, con eguali poteri, a turno, dai vice-presidenti.

Art. 37.

E' istituito un Comitato esecutivo composto dal presidente, dai due vice-presidenti o da loro delegati, scelti tra i componenti del Consiglio d'amministrazione, dal rappresentante nel Consiglio di amministrazione del Ministero delle corporazioni e dal direttore.

Còmpito del Comitato esecutivo è di preparare il programma di lavoro da sottoporsi al Consiglio di amministrazione e provvedere in via d'urgenza a tutto quanto occorra per il funzionamento della Cassa, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione, alla sua prima adunanza.

Art. 38.

La esecuzione di tutti i provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione e dal Comitato esecutivo, sotto la vigilanza del presidente, è affidata al direttore, il quale ha anche il còmpito di provvedere al normale funzionamento della Cassa in conformità dello statuto e dei regolamenti, nonchè delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo.

Art. 39.

E' istituito presso la Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi le mansioni di cui all'art. 184 e seguenti del Codice di commercio.

Un sindaco effettivo è nominato dal Ministero delle corporazioni; un sindaco effettivo ed il rispettivo supplente sono designati dalla Confederazione nazionale fascista dei commercianti; ed un sindaco effettivo ed il rispettivo supplente sono designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Le nomine dei sindaci designati dalle due Confederazioni sono approvate con decreto del Ministro per le corporazioni, che fisserà la data di costituzione del Collegio.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Il loro emolumento è fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

TITOLO VI.

Anno finanziario - Bilancio.

Art. 40.

L'anno finanziario ha inizio il 1° luglio ed ha termine il 30 giugno successivo.

Il bilancio con la relazione del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio dei sindaci è trasmesso, non oltre il 30 settembre successivo, al Ministero delle corporazioni per la sua approvazione.

Copia del bilancio è trasmessa alla Confederazione nazionale fascista dei commercianti e alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Art. 41.

La Cassa nazionale malattie nei propri bilanci provvede a stabilire una riserva ordinaria ed una straordinaria per ciascuna gestione. La riserva ordinaria è costituita dal 30 per cento degli utili netti fino a raggiungere il 20 per cento dei contributi complessivi della media dell'ultimo biennio. Raggiunto tale limite, la misura del 30 per cento è ridotta al 10 per cento.

La riserva straordinaria è costituita dagli interessi delle somme, nonchè dal 20 per cento dell'ammontare lordo dei

contributi complessivi da prelevarsi solo per il primo quinquennio di esercizio.

Per la gestione degli oneri ad esclusivo carico del datore di lavoro, il Consiglio di amministrazione della Cassa deciderà una riduzione dei contributi, quando sarà raggiunto il limite delle riserve stabilito dal presente articolo.

Art. 42.

La Cassa nazionale malattie, dopo l'accantonamento delle riserve di cui all'articolo precedente e dopo l'approvazione del bilancio da parte del Ministero delle corporazioni, provvederà ad impiegare le risultanze attive della gestione in opere integrative della propria attività.

TITOLO VII.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 43.

L'esazione dei contributi e il pagamento delle indennità sono demandati agli uffici periferici nel limite e con le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione secondo uno speciale regolamento, che sarà redatto dal Consiglio stesso.

Art. 44.

Presso gli uffici periferici della Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio è costituita una Giunta consultiva composta da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di primo grado dei datori di lavoro del commercio, e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di primo grado dei prestatori d'opera del commercio.

Il presidente della Giunta consultiva è nominato d'accordo dai presidenti della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio. In caso di mancato accordo la nomina sarà fatta dal Ministro per le corporazioni.

Le mansioni della Giunta consultiva sono stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 49.

Art. 45.

La Cassa provvede alla compilazione dei bilanci tecnici per ogni triennio, salvo che il Consiglio di amministrazione non ritenga necessario provvedervi prima di detto termine per una nuova valutazione del rischio.

Art. 46.

La Cassa nazionale malattie per gli addetti al commercio assorbirà, con le norme che saranno stabilite, le Casse mutue di categoria attualmente esistenti in conformità di quanto verrà stabilito nei contratti di lavoro.

Art. 47.

Le inosservanze dei datori di lavoro e prestatori d'opera alle norme del presente statuto sono dalla Cassa denunziate alle organizzazioni sindacali competenti agli effetti della applicazione delle sanzioni stabilite dalle leggi o norme corporative o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 48.

Le prestazioni garantite dalla Cassa malattie cominciano a decorrere dopo tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di riconoscimento giuridico dell'Ente.

Art. 49.

Il Consiglio d'amministrazione redigerà un regolamento al presente statuto, da sottoporsi all'approvazione della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Questo regolamento deve essere approvato con decreto del Ministro per le corporazioni.

Art. 50.

Le modifiche al presente statuto sono approvate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le corporazioni, dopo l'approvazione della Confederazione nazionale fascista dei commercianti e della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio.

Art. 51.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento giuridico della Cassa, il liquidatore nominato a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, provvederà alla realizzazione dell'attivo ed all'estinzione del passivo. Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto, d'accordo fra le due interessate Confederazioni di datori e prestatori d'opera del commercio, a scopi di assistenza a vantaggio della categoria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le corporazioni:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 17 ottobre 1929.

Modifica delle norme e dei programmi d'esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 26 della legge 23 giugno 1927, n. 1018;

Visto il R. decreto 20 settembre 1928, che approva le norme ed i programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali dell'Arma aeronautica (ruolo combattente);

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 delle norme ed i programmi d'esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, approvati con Regio decreto 20 settembre 1928, è abrogato ed è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Per gli esami facoltativi ed obbligatori, ai quali saranno sottoposti gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, funzioneranno le seguenti Commissioni:

1° Per l'avanzamento a scelta al grado di capitano:

1 generale di brigata aerea o colonnello dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, presidente;

4 ufficiali superiori dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, membri.

2° Per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta al grado di maggiore:

1 generale di divisione o di brigata aerea, presidente;

4 ufficiali superiori dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, membri.

3° Per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello:

il capo di stato maggiore od un generale di divisione aerea, ovvero il sottocapo di stato maggiore, purchè rivesta il grado di generale, presidente;

1 generale di brigata aerea, membro;

3 colonnelli dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, membri.

« Per ogni Commissione sarà nominato inoltre un membro supplente che sostituirà uno dei membri effettivi in caso di assenza causata da malattia o da improrogabili ragioni di servizio.

« In caso di assenza del presidente per una delle ragioni suddette, assumerà la presidenza l'ufficiale più elevato in grado o più anziano ».

« Art. 2-*bis*. — Uno dei membri delle Commissioni di cui all'articolo precedente, potrà anche essere scelto fra gli ufficiali superiori degli altri corpi della Regia aeronautica.

« Il presidente, i membri effettivi ed il membro supplente delle Commissioni di cui all'articolo precedente saranno designati di volta in volta dal Ministero dell'aeronautica.

« Il presidente di ciascuna Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà aggregare alla Commissione stessa, per ogni singola prova di esame, un ufficiale della Regia aeronautica più particolarmente versato nella disciplina oggetto dell'esame stesso.

« Analogamente il presidente della Commissione potrà aggregare, per l'esame delle lingue estere, un insegnante civile diplomato.

« Tali membri aggregati hanno voto deliberativo ».

Art. 2.

L' art. 3, comma 3, delle norme e programmi d'esame è modificato come appresso:

« Quando per l'assenza di due o più membri della Commissione, causata da forza maggiore, si preveda che l'inizio degli esami non possa aver luogo nel termine massimo consentito dal comma precedente, il presidente della Commissione ne riferirà al Ministero per le ulteriori determinazioni o per la definitiva sostituzione dei membri assenti ».

Art. 3.

Il terzo comma dell'art. 4 delle norme e programmi d'esame è soppresso.

Art. 4.

Agli allegati relativi ai programmi d'esame per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo combattente, sono apportate le seguenti modificazioni:

Al n. 1 degli allegati 1 e 3: « Prova scritta di cultura generale » sopprimere le parole: « Arte militare terrestre, arte militare navale, arte militare aerea, storia politico-militare ».

Al n. 2 dell'allegato 3: « Prova scritta di cultura professionale », alle parole: « Studio di una determinata situazione bellica e compilazione di un ordine di operazioni per un gruppo », sostituire: « Compilazione di un ordine di operazioni per un gruppo ».

Agli allegati nn. 6 e 8, nella parte relativa alla prova di cultura generale sostituire: « La prova scritta di cultura generale consisterà nello svolgimento di un tema scelto fra vari proposti e trattanti argomenti diversi, ma sempre riferentisi alla cultura indispensabile in un ufficiale superiore allo scopo di provare il candidato sulla capacità di esprimere le proprie idee, sulle varie questioni, con chiarezza, in forma corretta e con fondate argomentazioni ».

Agli allegati nn. 6, 7, 8 e 9, nella parte relativa alla prova di cultura professionale, aggiungere: « La compilazione dell'ordine di operazioni dovrà essere formulata nella maniera più concisa possibile e ad essa il candidato farà seguire una dettagliata esposizione nella quale spiegherà i concetti che lo hanno guidato nella compilazione stessa ».

Art. 5.

Alla tesi seconda dell'esame orale sui motori di cui ai vari allegati, aggiungere: « Cenno sui magneti d'accensione ».

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

BALBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 3 Aeronautica, foglio n. 299. — CASATI.

(6421)

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Corrado Petrone a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'avv. Corrado Petrone a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria della carta.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 314. — MONACELLI.

(6408)

REGIO DECRETO 3 ottobre 1929.

Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria edilizia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 7, comma 2°, della legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2726, modificato con Nostro decreto 17 gennaio 1929, n. 33;

Visto lo statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dell'industria, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 79;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'on. Ambrogio Irianni, deputato al Parlamento, a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria edilizia, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie, e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina dell'on. Ambrogio Irianni, deputato al Parlamento, a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti all'industria edilizia.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 314. — MONACELLI.

(6407)

REGIO DECRETO 7 novembre 1929.

Nomina dei componenti il Comitato esecutivo dell'Azienda foreste demaniali, per l'anno 1930.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1928, n. 162, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale e dell'Azienda foreste demaniali;

Sulla proposta nel Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Comitato esecutivo dell'Azienda foreste demaniali per l'anno 1930 è presieduto dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, o, per sua delegazione, dal Sottosegretario di Stato, ed è composto dal dott. gr. uff. Ettore Cambi, ispettore generale di ragioneria, e dal cav. uff. Pietro Fossa, console della Milizia nazionale forestale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 7 novembre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1929 - Anno VIII
Registro n. 1 Azienda foreste demaniali, foglio n. 98. — VACCARO.

(6409)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1929.

Autorizzazione all'Istituto italiano di credito marittimo ad istituire un proprio recapito in Pignataro Maggiore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, recanti provvedimenti per la tutela del risparmio, convertiti nelle leggi del 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108;

Vista la domanda dell'Istituto italiano di credito marittimo per essere autorizzato ad istituire un suo recapito in Pignataro Maggiore con la contemporanea chiusura di quello di Maddaloni;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

L'Istituto italiano di credito marittimo, sedente in Roma, è autorizzato ad istituire un proprio recapito in Pignataro Maggiore, con la contemporanea chiusura di quello esistente in Maddaloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(6419)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1929.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio interprovinciale di Verona e Vicenza, ad istituire una propria agenzia in Verona.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio interprovinciale di Verona e Vicenza, è autorizzata ad aprire in Verona (piazza Isolo, presso il mercato della verdura) una propria agenzia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

Il Ministro per le finanze:
MOSCONI.

(6420)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-12459

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Lazzarich fu Alberto, nato a Venezia il 10 marzo 1862 e residente a Trieste, via SS. Martiri n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lazzari »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Lazzarich è ridotto in « Lazzari ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Lazzarich nata Ritter di Carlo, nata il 2 maggio 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5985)

N. 11419-10088.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Leskovich fu Gasparo, nato a Pola il 9 luglio 1883 e residente a Trieste, via Felice Venezian n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lesca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Leskovich è ridotto in « Lesca ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5986)

N. 11419-8714.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Leys fu Ugo, nato a Vienna addì 8 maggio 1879 e residente a Trieste, Barcola-Bovedo 394, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Elisi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Leys è ridotto in « Elisi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Innocenta Leys nata Faresich fu Pietro, nata il 3 marzo 1877, moglie;
2. Ludmilla di Carlo, nata il 29 aprile 1909, figlia;
3. Carlo di Carlo, nato il 12 novembre 1912, figlio;
4. Gualtiero di Carlo, nato il 30 giugno 1917, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5987)

N. 11419-12460.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Eugenio Liubich fu Nicolò, nato a Trieste il 14 dicembre 1889 e residente a Trieste, via Franca n. 24, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Amati ».
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Eugenio Liubich è ridotto in « Amati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Erminia Liubich nata Paronito di Silvestro, nata il 18 marzo 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5988)

N. 11419-12461.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emilio Lonzar di Maria, nato a Capodistria il 10 settembre 1876 e residente a Trieste, via Lavoratori n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Lonzar è ridotto in « Lonza ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Geromina Lonzar nata Rade di Leandro, nata il 30 dicembre 1883, moglie;
2. Eugenia di Emilio, nata il 13 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5989)

N. 11419-12462.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Leandro Lonzar di Emilio, nato a Trieste il 16 maggio 1907 e residente a Trieste, via dei Lavoratori n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lonza »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Leandro Lonzar è ridotto in « Lonza ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5990)

N. 11419-12465.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Elia Lucich di Cristoforo, nato a Trieste il 1° agosto 1897 e residente a Trieste, via Franca n. 5, p. 2°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Elia Lucich è ridotto in « Lucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5991)

N. 11419-12466.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Luzar di Andrea, nato a Vodice presso Stein il 10 ottobre 1872 e residente a Trieste, viale Regina Elena, n. 35, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Luzardi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa

entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Luzar Giovanni è ridotto in « Luzardi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emilia Luzar nata Znidarsic fu Marco, nata il 20 febbraio 1889, moglie;
2. Adele di Giovanni, nata il 31 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5992)

N. 11419-5870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Agostino Macovec fu Francesco, nato a Comeno il 6 gennaio 1878 e residente a Trieste, via della Tesa n. 56, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Agostino Macovec è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carlo di Agostino, nato il 12 settembre 1909, figlio;
2. Bruno di Agostino, nato il 29 settembre 1912, figlio;
3. Ermanno di Agostino, nato il 30 giugno 1918, figlio;
4. Silvana di Agostino, nata il 5 marzo 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5993)

N. 11419-12468.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Mahorcic fu Michele, nato a Trieste il 10 dicembre 1892 e residente a Trieste, Campo S. Giacomo, 18, p. 1°, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Maccorsi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Mahorcic è ridotto in « Maccorsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Paola Mahorcic nata Borri di Domenico, nata il 13 maggio 1895, moglie;
2. Odette di Giovanni, nata il 1° settembre 1917, figlia;
3. Edita di Giovanni, nata il 22 novembre 1919, figlia;
4. Robustiano di Giovanni, nato il 24 maggio 1924, figlio;
5. Romolo di Giovanni, nato il 21 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5994)

N. 11419-8645.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Mandl di Francesco, nato a Trieste il 18 febbraio 1878 e residente a Trieste, Scorcola San Pietro n. 71, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mandelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Mandl è ridotto in « Mandelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Mandl nata Princic di Francesco, nata il 18 ottobre 1888, moglie;
2. Nives di Rodolfo, nata il 9 marzo 1909, figlia;
3. Giorgina di Rodolfo, nata il 22 dicembre 1911, figlia;
4. Armando di Rodolfo, nato il 29 aprile 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 20 giugno 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(5998)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni, in data 13 novembre 1929-VIII, ha presentato all'Ecc.ma Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 250 del 26 ottobre 1929, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova.

(6422)

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 12 novembre 1929-VIII, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1849, che conferisce al comune di Catania poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1850, che conferisce all'Amministrazione provinciale di Parma poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1867, che conferisce al comune di Rovigo poteri straordinari per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale.

(6423)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 63.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 385 — Data: 10 maggio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lecce — Intestazione: Salonii Giordano per conto di Tresca « Giordani » fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 23 — Rendita: L. 2160, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1929.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(6320)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concorso per titoli a 24 posti nel ruolo organico degli uscieri giudiziari fra ex combattenti ed orfani di guerra.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, l'art. 2, lettera c), del R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1387, ed il R. decreto 9 agosto 1929, n. 1457;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per n. 24 posti nel ruolo organico del personale degli uscieri giudiziari, con le annue competenze iniziali previste dalle norme vigenti.

Art. 2.

Al concorso predetto può partecipare soltanto il personale ex combattente, e gli orfani di guerra, assunti dopo l'8 maggio 1924 presso le Amministrazioni dello Stato in qualità di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri o in altre categorie non di ruolo comunque denominate, che risultino in possesso degli altri requisiti prescritti dall'art. 18 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, abbiano al 19 gennaio 1926 prestato ininterrotto servizio per almeno un anno, ed abbiano inoltre entro il 19 marzo 1926, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del R. decreto-legge 3 gennaio 1926 n. 48, fatta la dichiarazione di trovarsi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dall'art. 7 del decreto-legge medesimo.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della giustizia (Ufficio superiore del personale - Ufficio VI) non più tardi del 31 dicembre 1929 la domanda su carta da bollo da L. 3 nella quale indicheranno il proprio domicilio e dichiareranno espressamente di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Gli avventizi dell'Amministrazione della giustizia che avessero già trasmesso al Ministero stesso entro il termine del 19 marzo 1926 altra domanda, dovranno, mediante apposita dichiarazione da far pervenire al Ministero della giustizia non più tardi della data suddetta, confermare l'istanza, e trasmettere debitamente rinnovati i documenti di cui ai numeri 3 e 4 del seguente articolo, nonchè gli altri specificati nel bando, di cui avessero omesso l'invio.

Art. 4.

Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti debitamente legalizzati e vidimati a norma delle vigenti disposizioni:

1° copia dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta e di moralità, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza;

4° certificato generale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dall'ufficio del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato da cui risulti non trovarsi il candidato in alcuno dei casi per cui si è escluso o non si può essere assunti all'ufficio di giurato ai termini degli articoli 5 e 6 della legge 8 giugno 1874, n. 1937 (serie 2ª), modificati col R. decreto 1° dicembre 1889, n. 6509;

6° certificato medico di sana costituzione fisica con esplicita dichiarazione se il candidato sia, o meno, esente da imperfezioni fisiche, le quali, occorrendo, dovranno essere esattamente specificate sul certificato medesimo;

7° certificato comprovante di avere il candidato superato l'esame di compimento dell'istruzione elementare di grado inferiore;

8° tutti i documenti necessari a comprovare che l'aspirante si trova nelle condizioni di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

A corredo delle domande dovranno essere uniti, oltre i certificati di servizio di cui al 2° comma dell'art. 7 del sopracitato R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, tutti i titoli che i candidati ritengano produrre nel loro interesse.

Le domande non pervenute corredate dei documenti richiesti entro il termine fissato dall'art. 3, non saranno prese in considerazione.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 6.

Il Ministro per la giustizia giudica insindacabilmente dell'ammissibilità o meno degli aspiranti al concorso.

Restano salvi, a parità di merito, i diritti di preferenza di cui all'art. 167 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. A tal fine gli aspiranti dovranno allegare alle domande i documenti comprovanti il loro titolo di preferenza.

Roma, addì 10 ottobre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: MORELLI.

(6435)

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;

Considerato essersi verificate le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2 del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;

Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli, in data 1° novembre 1929, per la nomina a 10 tenenti nel Corpo delle armi navali, in servizio permanente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° novembre 1929 - Anno VIII

Il Ministro: SIRIANNI.

Notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

Art. 1.

E' aperto un concorso per esame a 10 posti di tenente nel Corpo delle armi navali.

Art. 2.

Il concorso avrà luogo a Roma, presso il Ministero della marina, il 10 gennaio 1930.

Art. 3.

Lo stipendio iniziale è di L. 10,850 annue a tutto il 30 giugno 1930 e di L. 12,200 annue dal 1° luglio 1930, cui deve aggiungersi il supplemento di servizio attivo in L. 2150 annue a tutto il 30 giugno 1930 e di L. 2200 annue dal 1° luglio 1930, l'indennità militare e l'eventuale indennità di famiglia.

Art. 4.

Potranno essere ammessi agli esami, in seguito a loro domanda, i laureati in ingegneria industriale.

Art. 5.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere per nascita o per naturalizzazione cittadini italiani;

b) non aver oltrepassato, alla data della presente notificazione, il 28° anno di età;

c) risultare di buona condotta pubblica e privata;

d) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti immediatamente prima di dar principio agli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori, rispettivamente, a m. 1,55 ed a m. 0,80, e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il *visus*, senza correzione, controllato con le tavole ottotipiche De Wecker, non deve essere inferiore ai seguenti limiti:

Visus binoculare = 1/2, a 5 metri di distanza;

Visus monoculare = 1/4, a 5 metri di distanza.

La sensibilità cromatica, da accertarsi con le lane di colore Holmgreen e con altri mezzi, deve essere assolutamente normale.

Art. 6.

Le condizioni di cui ai precedenti articoli 4 e 5 dovranno essere comprovate dai seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia autentica di esso rogata da Regio notaio;

b) copia dell'atto originale di nascita (non certificato), debitamente legalizzato;

c) certificato di stato libero e, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio, legalizzati.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina, chiedere al Ministero della marina l'autorizzazione a produrre nei modi stabiliti dalla legge 11 marzo 1926, n. 399, le prove di possedere la rendita annua di lire 4500 nominali.

La nomina del vincitore del concorso, che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente capoverso e non avrà ottenuto dal Tribunale Supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita, sarà revocata;

d) certificato di cittadinanza italiana legalizzato come sopra;

e) certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha domicilio o la sua abituale residenza, legalizzato dal Prefetto;

f) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, debitamente legalizzato;

g) certificato di esito di leva, foglio di congedo o copia dello stato di servizio militare;

h) la propria fotografia con la firma debitamente autenticata;

i) titoli speciali di carriera e titoli scientifici se posseduti dall'aspirante.

I documenti di cui alle lettere *c*), *e*), ed *f*), dovranno essere di data non anteriore a quella della presente notificazione.

I concorrenti che siano ufficiali in servizio attivo o di complemento in servizio o impiegati dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*).

Art. 7.

Le domande di ammissione, in carta bollata da L. 3, dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) entro il 30 novembre 1929 con l'indicazione del domicilio del concorrente, corredate dai documenti di cui all'art. 6.

I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione).

I concorrenti, facendone cenno nella domanda, potranno riservarsi di presentare, prima dell'inizio degli esami, il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento in cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire.

Art. 8.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì d'escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro per i quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La verifica dei titoli sarà eseguita da una Commissione speciale che si riunirà presso il Ministero della marina e deciderà inappellabilmente, tenendo come base i certificati di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 6.

A parità di punti costituiranno titolo di preferenza:

a) le decorazioni al valore;

b) la comprovata conoscenza di lingue estere (francese, inglese, tedesco), da documentarsi;

c) titoli speciali di carriera riferentisi a servizio prestato presso aziende pubbliche o private.

Per il titolo *b*) alla Commissione è riservata la facoltà di sottoporre i candidati che abbiano dichiarato conoscere lingue estere a una prova pratica consistente nella traduzione estemporanea di un brano di rivista scientifica francese, inglese o tedesca. Tale prova si potrà effettuare in occasione della presentazione per la visita medica disposta dal comma *f*) dell'art. 5 dei candidati che hanno corrisposto a tutte le precedenti condizioni contenute nell'articolo stesso.

Art. 10.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo Reale equipaggi marittimi, con ferma di sei anni a decorrere dalla data della nomina stessa.

Art. 11.

Nel caso che un candidato risultato idoneo e vincitore del concorso, faccia espressa rinuncia alla nomina prima che questa abbia luogo, si potrà procedere in sua vece alla nomina del candidato risultato idoneo che segue nella graduatoria generale l'ultimo dei candidati assunti in servizio.

Art. 12.

Dopo la nomina i vincitori del concorso, dovranno seguire un breve corso militare presso la Regia accademia navale e poi un corso speciale per completare la loro cultura professionale.

Art. 13.

Ciascuno dei vincitori del concorso, assumendo servizio, ha diritto soltanto al rimborso della spesa di viaggio personale in seconda classe per raggiungere la sede assegnatagli, purchè sia diversa da quella nella quale aveva la residenza prima di essere nominato. Per il detto viaggio l'ufficiale riceverà lo scontrino ferroviario a tariffa militare.

Art. 14.

Coloro che intendano partecipare al concorso, potranno assumere direttamente maggiori notizie presso il Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Reparto IV - Stato giuridico), presso i Comandi in capo dei Dipartimenti marittimi di La Spezia, Napoli e Taranto, presso il Comando militare marittimo autonomo di Venezia e presso la Commissione permanente per gli esperimenti del materiale da guerra (La Spezia).

Roma, addì 1° settembre 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

(6434)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.